



Parere dell'Organo di Revisione
sull'ipotesi di CCDI 2021 del Comune di DRAPIA
Verbale n. 12 del 04.04.2024

L'Organo di Revisione dell'Ente

Vista la richiesta pervenuta da parte del servizio amministrativo delle'Ente in data 03.04.2024 protocollo 2058, avente per oggetto "Ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per la destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2021, richiesta di parere";

Ricordato che l'atto costitutivo finalizzato ad attribuire il vincolo contabile alle risorse è il provvedimento formale di costituzione del fondo rilevabile dalla determina n. 157 del 31/12/2021;

Posto che la sottoscrizione del contratto decentrato è il presupposto necessario ed indispensabile per l'erogazione delle risorse, in quanto ne rappresenta il titolo giuridico legittimante;

Ritenuto che il perfezionamento amministrativo e contrattuale entro l'anno, con la stipula del contratto decentrato integrativo, rappresenti un'esigenza correlata all'effettività di programmazione dell'Ente e a un utile perseguimento dei suoi obiettivi;

Visto il bilancio di previsione dell'anno 2021/2023;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Visti gli articoli 40, 40-bis e 48 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto l'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017;

Visto il CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018;

Visto lo Statuto;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il principio contabile applicato, allegato 4/2 al D LGS. n. 118/2011, punto 5.2;

Premesso

- 1) che l'art. 40, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;

- 2) che l'art. 40-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che l'Organo di revisione contabile effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili, richiesto anche dall'articolo 8, c. 6, CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;
- 3) che in applicazione dell'articolo 8, c. 1, del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, la destinazione delle risorse decentrate è determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;

Preso atto

- 4) che, come risulta dalla relazione tecnico-finanziaria, il fondo delle risorse decentrate è costituito come previsto dagli articoli 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017;
- 5) della costituzione del fondo per l'esercizio 2016;
- 6) della determina n. 49 del 28/04/2022 avente ad oggetto: "Costituzione del fondo per le risorse decentrate annualità 2020 e 2021. Rettifica" contenente la previsione delle risorse variabili a valere per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.LGS. 50/2016;

Tenuto conto

- 7) della lettera della norma di cui al comma 5 bis dell'art. 113 introdotto dalla legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 526 L.205/2017): "gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture";
- 8) dell'orientamento della Sezione Autonomie della Corte dei Conti che, sollecitata in diverse occasioni dalle Corti regionali a interpretare l'effettiva portata della norma sopra riportata, con la deliberazione 26 aprile 2018 n. 6 ha ritenuto che gli incentivi per funzioni tecniche non siano da allocare contabilmente nel capitolo di spesa relativo al trattamento accessorio e, pertanto, esclusi dall'essere assoggettati ai limiti del salario accessorio;
- 9) che le risorse decentrate sono previste nei capitoli 110/13, 110/15 e 357 del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023 – esercizio finanziario 2021;

Rilevato

- a) che permane l'equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio;
- b) che l'andamento dinamico della gestione, esaminato nella sua globalità, assicura l'equilibrio del bilancio;

c) che i costi della contrattazione integrativa sono compatibili con il bilancio e con l'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili;

Verificati nel dettaglio

- il rispetto del contenimento del fondo negli importi complessivi del fondo dell'anno 2016 così come previsto dall'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017;
- la corretta applicazione dell'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 per quanto concerne il calcolo dell'eventuale adeguamento del limite al trattamento accessorio dell'anno 2016, per effetto dell'incremento di personale a tempo indeterminato, a seguito delle nuove norme sulle assunzioni.

Attesta

che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa 2021 - nei limiti di quanto riportato in narrativa - sono compatibili con i vincoli di bilancio e sono coerenti con i vincoli stessi posti dal CCNL e dalle norme di legge;

L'Organo di Revisione

